



REGOLAMENTO DELLE AREE PROTETTE DEL PO PIEMONTESE

art. 24 della L.R. n. 19/2009 (e s.m.i.)

Art. 1

(Principi generali e ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 29 giugno 2009 n. 19 (e s.m.i.) e disciplina le attività e i comportamenti consentiti all'interno delle seguenti aree protette gestite dall'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese, di seguito denominato "Ente" nel presente provvedimento:
 - 1) **Parco naturale del Po piemontese;**
 - 2) **Parco naturale della Collina di Superga;**
 - 3) **Parco naturale del Bosco della Partecipanza e delle Grange vercellesi;**
 - 4) **Riserva naturale del Bosco del Vaj;**
 - 5) **Riserva naturale del Mulino Vecchio;**
 - 6) **Riserva naturale dell'Isolotto del Ritano;**
 - 7) **Riserva naturale del Torrente Orba;**
 - 8) **Riserva naturale di Castelnuovo Scrivia.**
2. Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo e la fruizione delle aree protette di cui al precedente comma, nel rispetto delle finalità definite dall'art. 7, commi 1 e 2 della L.R. n. 19/2009 (e s.m.i.).
3. Il comportamento del fruitore deve sempre improntarsi al rispetto dell'ambiente e delle persone che lo frequentano.
4. Il presente Regolamento è adottato dal Consiglio dell'Ente, previo parere della Comunità delle aree protette del Po piemontese e sentita la Consulta per la promozione del territorio di riferimento, ed è approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale.
5. Le aree protette citate nel comma 1 coincidono, del tutto o in parte, con le Zone Speciali di Conservazione (**ZSC**) e i Siti di Importanza Comunitaria (**SIC**), ai sensi della Direttiva 92/43/CEE, e con le Zone di Protezione Speciale (**ZPS**), ai sensi della Direttiva 79/409/CEE, di seguito elencate:
 - a) IT1120002 Bosco della Partecipanza di Trino – ZSC/ZPS;
 - b) IT1120007 Palude di San Genuario – ZSC;
 - c) IT1120008 Fontana Gigante (Tricerro) – ZSC/ZPS;
 - d) IT1120023 Isola di Santa Maria – ZSC;
 - e) IT1120021 Risaie Vercellesi – ZPS;
 - f) IT1120029 Paludi di San Genuario e San Silvestro – ZPS;
 - g) IT1120030 Sponde fluviali di Palazzolo Vercellese – SIC;
 - h) IT1180002 Torrente Orba – ZSC/ZPS;
 - i) IT1180005 Ghiaia Grande (Fiume Po) – ZSC;
 - j) IT1180027 Confluenza Po–Sesia–Tanaro – ZSC;
 - k) IT1180028 Fiume Po – tratto vercellese alessandrino – ZPS;
 - l) IT1180031 Basso Scrivia – SIC;

- m) IT1180032 Bric Montariolo – SIC;
 - n) IT1110016 Zona Speciale di Conservazione Confluenza Po – Maira;
 - o) IT1110050 Zona Speciale di Conservazione Mulino Vecchio;
 - p) IT1110019 Zona Speciale di Conservazione e Zona di Protezione Speciale Baraccone (confluenza Po - Dora Baltea);
 - q) IT1110018 Zona Speciale di Conservazione e Zona di Protezione Speciale Confluenza Po – Orco – Malone;
 - r) IT1110024 Zona Speciale di Conservazione e Zona di Protezione Speciale Lanca di San Michele;
 - s) IT1110017 Zona Speciale di Conservazione e Zona di Protezione Speciale Lanca di Santa Marta (confluenza Po – Banna);
 - t) IT1110025 Zona Speciale di Conservazione e Zona di Protezione Speciale Po morto di Carignano;
 - u) IT1110070 Zona di Protezione Speciale del Meisino (confluenza Po – Stura);
 - v) IT1110009 Zona Speciale di Conservazione Bosco del Vaj e Bosc Grand;
 - w) IT1110002 Zona Speciale di Conservazione Collina di Superga;
 - x) IT1120013 Zona Speciale di Conservazione e Zona di Protezione Speciale Isolotto del Ritano (Dora Baltea).
6. Per quanto attiene al Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino si rimanda alle disposizioni contenute nella "Appendice al Regolamento delle Aree protette del Po piemontese riguardante il Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino".
 7. Le norme del presente Regolamento sono predisposte in coerenza con gli obiettivi e le misure di conservazione generali e sito-specifiche delle aree facenti parte della Rete Natura 2000.
 8. Gli obiettivi e le misure di conservazione generali e sito-specifiche di cui al comma precedente integrano il presente Regolamento e, se più restrittive, prevalgono sullo stesso.
 9. La procedura di Valutazione di Incidenza, ai sensi dell'art. 43, comma 2, della L.R. n. 19/2009 (e s.m.i.), per le fattispecie per le quali è prevista, sostituisce i provvedimenti autorizzativi rilasciati dall'Ente ai sensi del presente Regolamento.

Art. 2

(Accesso pedonale)

1. L'accesso a piedi è libero in qualsiasi giorno e senza limiti di orario.
2. Le altre modalità di accesso sono regolamentate di seguito, oltre che da specifiche norme di settore.
3. I visitatori sono tenuti al rispetto dei diritti di proprietà privata e delle destinazioni d'uso della proprietà pubblica indicate da appositi cartelli apposti dall'Ente nelle aree di cui è proprietario o gestore a qualsiasi titolo.
4. L'Ente, con provvedimento motivato, ha facoltà di limitare temporaneamente l'accesso a siti localizzati per la tutela di particolari situazioni ambientali e naturalistiche, anche occasionali, e per motivi gestionali e selvicolturali. Sono esclusi dal divieto i proprietari e i conduttori dei fondi, gli aventi titolo e i soggetti autorizzati dall'Ente.
5. L'Ente ha facoltà di regolamentare l'accesso nelle aree di sua proprietà e in quelle gestite tramite accordi con i proprietari.
6. Delle limitazioni di cui ai commi 4 e 5 è data adeguata informazione al pubblico.

Art. 3

(Visite di comitive e attività didattica)

1. Al fine di tutelare particolari situazioni ambientali e naturalistiche, anche occasionali, o di consentire lo svolgimento di operazioni di manutenzione, salvaguardia e gestione faunistico ambientale, l'Ente ha facoltà di rendere obbligatorio, con provvedimento motivato, l'accompagnamento di comitive o gruppi guidati da parte di personale riconosciuto dall'Ente nell'intero territorio gestito o in parti di esso.

Art. 4

(Attività di studio e ricerca scientifica)

1. L'Ente promuove attività di studio e di ricerca scientifica finalizzate ad approfondire tematiche proprie delle aree protette e a questo scopo stipula, con enti e gruppi di ricerca, apposite convenzioni o accordi.
2. In assenza di apposita convenzione o accordo, è obbligatorio comunicare preventivamente all'Ente le attività di ricerca in campo a scopo scientifico, al fine di verificarne la fattibilità in relazione alla salvaguardia ambientale e al fine di acquisire eventuali autorizzazioni.
3. L'eventuale collaborazione di personale dell'Ente e l'utilizzo di strutture del medesimo per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo comporta la comunicazione dei risultati dell'attività di ricerca all'Ente e può essere oggetto di richiesta di rimborso spese.
4. La proprietà e la gestione dei dati raccolti nell'ambito delle attività di studio e ricerca scientifica all'interno delle aree protette di cui all'art. 1, tramite la collaborazione di personale o l'utilizzo di strutture dell'Ente, deve essere regolamentata tramite apposita convenzione stipulata tra l'Ente ed i soggetti coinvolti nell'attività suddetta.
5. In caso di pubblicazione dei risultati delle attività di ricerca, deve essere fatto sempre espresso riferimento alla collaborazione prestata dall'Ente.
6. Per motivi di studio e di ricerca l'Ente può concedere deroghe alle norme del presente Regolamento con apposito provvedimento autorizzativo.
7. Il provvedimento di cui al comma 6 non è previsto per le attività realizzate dai Centri di ricerca e sperimentazione insediati nel territorio delle aree protette di cui all'art. 1 del presente Regolamento.

Art. 5

(Introduzione di armi)

1. In deroga all'art. 8, comma 3, lett. b) della L.R. n. 19/2009 (e s.m.i.) e secondo quanto stabilito dall'art. 8, comma 7, della stessa legge, è consentita l'introduzione ai privati di armi senza l'autorizzazione di cui alla D.G.R. 5-2599 del 2011 esclusivamente lungo i tratti stradali individuati nella cartografia allegata al presente regolamento al fine di facilitare gli spostamenti tra le aree esterne alle Aree Protette.
2. Il porto e il trasporto di armi lungo i tratti stradali di cui al comma 1 avvengono nel rispetto della normativa vigente, ovvero le armi trasportate devono essere scariche, in custodia chiusa e con munizionamento conservato separatamente dall'arma.
3. Per le altre fattispecie riguardanti l'introduzione di armi è fatta salva la normativa vigente.

Art. 6

(Circolazione con mezzi motorizzati)

1. L'utilizzo di mezzi motorizzati è vietato al di fuori della viabilità consentita.
2. Per viabilità consentita si intendono:
 - a) le strade come definite dall'art. 2 del D. lgs. n. 285/1992 "Codice della strada";

- b) le strade definite come tali a catasto, ad esclusione di quelle che presentano apposita segnaletica di divieto di accesso ai mezzi motorizzati essendo mulattiere, sentieri e piste ciclopedonali.
3. Fermo restando l'art. 11 comma 5 della L.R. 32/1982, è vietato parcheggiare i mezzi di cui al comma 1 sul greto di fiumi e torrenti, nelle aree naturali in genere e nelle aree attrezzate per il pic-nic.
 4. Nelle aree di sosta appositamente segnalate, che possono essere gestite anche a pagamento, è consentita la sosta esclusivamente negli orari e con le modalità individuate dell'Ente tramite apposito provvedimento.
 5. Ai fini del presente articolo non sono considerati mezzi motorizzati i mezzi per l'ausilio degli invalidi non classificati come veicoli, anche se asserviti da motore, e rientranti tra gli ausili medici secondo la normativa vigente, nonché le biciclette elettriche.
 6. In deroga al comma 1 è consentito il transito di mezzi motorizzati al di fuori della viabilità consentita per effettuare l'alaggio e il recupero dei natanti, limitatamente al solo tempo necessario alle operazioni e unicamente nei siti individuati con apposito provvedimento dell'Ente. Ai fini dell'esercizio di tale attività è vietato realizzare accessi all'alveo dei fiumi e dei torrenti.
 7. In deroga al comma 1 è consentito, previa autorizzazione da parte delle autorità competenti, il transito di mezzi motorizzati al di fuori della viabilità consentita per recuperare il legname fluitato e depositato dal fiume. Ai fini dell'esercizio di tale attività è vietato realizzare piste o tracciati permanenti all'interno dell'alveo e, nel caso in cui sia stato realizzato un accesso autorizzato all'alveo medesimo, al termine delle operazioni è obbligatorio richiuderlo ripristinando lo stato dei luoghi.
 8. I divieti e le limitazioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai mezzi impiegati nei lavori agro-silvo-pastorali, nelle opere idraulico-forestali, nelle operazioni di soccorso, di vigilanza forestale, antincendio, di pubblica sicurezza, nonché ai veicoli utilizzati per servizio pubblico e per motivati scopi professionali o impiegati dai proprietari, possessori o conduttori per il raggiungimento dei fondi serviti.

Art. 7

(Navigazione)

1. Nelle lanche, nei bacini di cava e nei bacini seminaturali di recupero naturalistico, ovvero nelle acque superficiali situate all'esterno dell'alveo dei corsi d'acqua classificati come fiumi e torrenti, la navigazione è consentita previa autorizzazione dell'Ente per operazioni connesse con la gestione faunistica e ambientale, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali o per esercitazioni di unità di soccorso o protezione civile. Sono escluse dall'autorizzazione le operazioni di vigilanza e di soccorso.
2. In deroga al comma 1, nei bacini di cava la navigazione, anche a motore, è sempre consentita per le operazioni inerenti alle attività di escavazione, di manutenzione degli impianti estrattivi e di controllo, nonché ai monitoraggi autorizzati dall'Ente.
3. In deroga al comma 1, nei corsi d'acqua ad uso irriguo è consentita la navigazione per il controllo della vegetazione acquatica.
4. Qualsiasi attività sportiva con mezzi nautici a motore (motonautica, sci nautico, *wakeboard*, *acquascooter*, *hovercraft* e similari) è vietata, ad esclusione delle manifestazioni espressamente autorizzate dall'Ente. Sono fatti salvi i siti già utilizzati a tale scopo prima del 1°/1/2021.

5. È vietato l'uso di belly boat o similari nelle acque di cui al comma 1.
6. Nel tratto del fiume Po a monte del ponte di Chivasso, nei suoi affluenti, e nel torrente Orba la navigazione è consentita esclusivamente a remi.
7. In deroga al comma precedente, la navigazione a motore è consentita:
 - a) esclusivamente alle barche di appoggio alla pratica del canottaggio nel tratto di fiume Po ricadente nei comuni di Torino e Moncalieri;
 - b) previa autorizzazione dell'Ente, nell'ambito di operazioni connesse con la gestione faunistica e ambientale e di esercitazioni di unità di soccorso o protezione civile. Sono escluse dall'autorizzazione le operazioni di vigilanza e di soccorso.
8. Nel tratto del fiume Po a valle del ponte di Chivasso e nei suoi affluenti si applicano le seguenti disposizioni:
 - a) è consentito l'utilizzo di mezzi nautici a motore con potenza massima pari a 20 CV se a due tempi e pari a 30 CV se a quattro tempi;
 - b) dal 15 marzo al 15 agosto per motivi di salvaguardia dell'avifauna nidificante sono vietati l'approdo e l'ormeggio con qualunque forma di natante alle isole fluviali, intese come le superfici emerse incluse nell'alveo e interamente delimitate dalle acque, nonché la sosta sulle stesse;
 - c) dal 1° novembre al 1° marzo, tra le ore 16 e le ore 8 del giorno successivo, è vietato effettuare la navigazione nelle aree importanti per la conservazione dell'avifauna svernante.
9. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rimanda alla Legge regionale n. 2 del 17/1/2008 *"Disposizioni in materia di navigazione interna, demanio idrico della navigazione interna e conferimento di funzioni agli enti locali"* e al Regolamento regionale n. 2 del 29/3/1996 *"Regolamento regionale per la disciplina della navigazione sulle acque del fiume Po nel tratto fluviale del territorio comunale della Città di Torino e della Città di Moncalieri"*.

Art. 8

(Fuochi e abbruciamenti)

1. È **vietato** l'abbruciamento, ovvero la combustione con fuoco condotto in modo andante, di residui vegetali, di sponde di corsi d'acqua naturali e artificiali e di aree con vegetazione spontanea in genere.
2. L'accensione di fuochi ad uso ricreativo e l'utilizzo di bracieri e fornelli portatili sono consentiti esclusivamente nelle aree appositamente attrezzate e destinate a tali scopi, riconoscibili da apposita segnaletica.
3. Nei periodi per i quali è dichiarato lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi si applica quanto disposto dalla normativa nazionale e regionale.

Art. 9

(Attività ciclistica e con altri velocipedi)

1. La circolazione con velocipedi, ivi comprese le biciclette a pedalata assistita e i monopattini elettrici, è consentita sulle strade, sulle piste dedicate, sulla viabilità agro-forestale permanente, sulle tracce del catasto regionale del patrimonio escursionistico e sui sentieri esistenti.
2. I conduttori dei velocipedi sono tenuti a seguire rigorosamente il tracciato senza compiere tagli di curve e tornanti, a dare precedenza ai pedoni e a regolare la propria velocità in modo da non arrecare disturbo agli altri fruitori e alla fauna selvatica. Chi percorre un tracciato in discesa deve sempre dare la precedenza a pedoni e mezzi che lo percorrono in salita.

3. Per motivi di tutela della biodiversità e di regolamentazione della fruizione, l'Ente può interdire tale circolazione su percorsi specifici dandone informazione al pubblico mediante opportuna segnaletica.
4. È vietata la pratica della discesa veloce con biciclette (ivi compreso il down-hill, inteso come il ripercorrere più volte lo stesso sentiero utilizzando mezzi motorizzati per la risalita), fatte salve le manifestazioni sportive e i circuiti, anche permanenti, autorizzati dall'Ente e opportunamente segnalati.
5. Nei percorsi ciclo-pedonali individuati dall'Ente gestore o in convenzione i ciclisti devono essere obbligatoriamente muniti di casco. Nel percorrere tali itinerari tutti gli utenti sono tenuti a prestare la massima attenzione per l'incolumità propria e altrui, poiché, quando non sono in corso manifestazioni sportive, possono essere contemporaneamente presenti ciclisti e pedoni, questi ultimi in entrambi i sensi di marcia. In occasione di eventi atmosferici avversi o in caso di vento, è vietato percorrere gli itinerari di cui al presente comma.

Art. 10

(Campeggio, sosta camper, caravan e autocaravan)

1. L'attività di campeggio per mezzo di tende, roulotte, caravan e camper è vietata al di fuori delle aree appositamente autorizzate e attrezzate.
2. È consentito il bivacco con uso di tenda da un'ora prima del tramonto fino a un'ora dopo l'alba.
3. Il bivacco di gruppi eccedenti le dieci persone deve essere preventivamente autorizzato dall'Ente.
4. In deroga al comma 1, sono consentite:
 - a) l'installazione di tende, roulotte o similari per lo svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali;
 - b) l'installazione di tende, roulotte o similari e la sosta di camper per lo svolgimento di attività di studio, di ricerca e di attività organizzate nel rispetto delle finalità delle aree protette di cui all'art.1, comma 1, previa autorizzazione dell'Ente.

Art. 11

(Circolazione di animali da sella e da soma)

1. La circolazione degli animali da sella e da soma è consentita su è consentita sulle strade, sulle piste dedicate, sulla viabilità agro-forestale permanente, sulle tracce del catasto regionale del patrimonio escursionistico e sui sentieri già tracciati. Sono esclusi i percorsi ciclo-pedonali, individuati dall'ente gestore o in convenzione.
2. Gli animali di cui al comma precedente devono essere condotti in modo da non arrecare disturbo agli altri fruitori e alla fauna selvatica.
3. Le escursioni a cavallo sulle strade, sulle piste dedicate, sulla viabilità agro-forestale permanente, sulle tracce del catasto regionale del patrimonio escursionistico e sui sentieri esistenti, con gruppi eccedenti le dieci unità devono essere preventivamente autorizzate dall'Ente.
4. È consentito il transito di cavalli e animali da soma al seguito di mandrie e greggi autorizzate al pascolo, purché gli stessi siano costantemente tenuti sotto controllo.
5. Lo svolgimento delle attività di caccia simulata a cavallo deve preventivamente essere autorizzato dall'Ente.
6. Per motivi di tutela della biodiversità e di regolamentazione della fruizione, l'Ente può interdire la circolazione degli animali di cui al comma 1 su percorsi specifici, dandone informazione al pubblico mediante opportuna segnaletica.

Art. 12

(Manifestazioni)

1. Le manifestazioni, compresi gli eventi sportivi, ricreativi, i raduni e le attività connesse al loro svolgimento, qualora si svolgano al di fuori dei centri abitati, sono soggette all'autorizzazione dell'Ente.
2. L'affissione di segnaletica mobile deve essere autorizzata mediante il provvedimento di cui al precedente comma. È sempre vietato apporre segnalazioni su elementi naturali e artificiali del territorio utilizzando adesivi, vernici e similari, chiodi o altri materiali durevoli.
3. Segnaletica attrezzature e oggetti connessi con lo svolgimento della manifestazione devono essere rimossi a cura degli organizzatori entro 48 ore dal termine della manifestazione.

Art. 13

(Giochi di guerra)

1. Le attività in qualsiasi modo assimilabili alla guerra simulata sono vietate.

Art. 14

(Introduzione di cani e di altri animali da affezione)

1. L'introduzione di cani di qualsiasi razza e di altri animali da affezione è consentita purchè siano al guinzaglio o sotto il costante controllo del conduttore, fatti salvi i casi previsti dalla normativa vigente.
2. Nei percorsi ciclo-pedonali individuati dall'Ente gestore o in convenzione, i pedoni hanno l'obbligo di condurre i cani al guinzaglio.
3. È consentita l'introduzione di cani al seguito di mandrie e greggi autorizzate al pascolo, purché gli stessi siano costantemente tenuti sotto controllo dal conduttore della mandria o del gregge.
4. In caso di smarrimento di cani o di altri animali da affezione è fatto obbligo ai proprietari di darne immediata comunicazione all'Ente.

Art. 15

(Cartelli pubblicitari e insegne)

1. È vietata l'apposizione di qualsiasi elemento e/o struttura di tipo pubblicitario, fatte salve le insegne indicanti attività economiche e di fruizione che si svolgono nelle aree protette di cui all'art. 1 o nelle vicinanze, per le quali debbono essere richieste apposite autorizzazioni.

Art. 16

(Attività fotografica e cinematografica)

1. Sono consentite attività di ripresa fotografica, cinematografica e televisiva purché non arrechino disturbo alla fauna selvatica e danneggiamento all'ambiente naturale e alle colture agrarie.
2. L'Ente ha facoltà di limitare temporaneamente l'attività fotografica o cinematografica per motivi di salvaguardia ambientale.
3. Le seguenti attività sono soggette ad autorizzazione da parte dell'Ente:
 - a) riprese fotografiche, cinematografiche e televisive professionali;
 - b) utilizzo di fototrappole;
 - c) posa e realizzazione di capanni o di altre forme di appostamento che richiedano una struttura;
 - d) attrazione di animali tramite alimentazione artificiale (esche, mangimi, pasture etc.).
4. È vietato l'utilizzo di richiami acustici di qualsiasi genere.
5. L'Ente può utilizzare, per le proprie finalità istitutive, copia del materiale fotografico e audiovisivo prodotto, previo consenso dell'autore e citando la fonte. Qualora l'operatore intenda avvalersi, per la realizzazione delle riprese, del supporto di personale, mezzi o strutture dell'Ente, deve

presentare richiesta scritta. Nel caso in cui il supporto venga accordato, anche a titolo oneroso, è previsto il rilascio di copia del materiale prodotto.

Art. 17

(Sorvolo)

Nelle porzioni di aree protette non comprese all'interno dei siti della Rete Natura 2000 che ricadono nei comuni di Torino, Moncalieri e La Loggia, il divieto di sorvolo a bassa quota previsto dall'art. 8, comma 3, lettera o) della L.R. n.19/2009 (e s.m.i.) non si applica ai velivoli a pilotaggio remoto.

Art. 18

(Autorizzazioni in deroga)

1. L'Ente, laddove se ne ravvisino le condizioni, può concedere autorizzazioni in deroga alle norme di cui al presente Regolamento per finalità istituzionali o gestionali, laddove le stesse non contrastino con le disposizioni legislative unionali, statali, regionali o statutarie, ovvero siano di competenza di altre autorità.
2. Le autorizzazioni in deroga sono motivate, personali e a termine. Non possono essere concesse autorizzazioni a contenuto generico.
3. Le autorizzazioni di cui al comma 2 sono esibite, su richiesta, al personale di vigilanza dell'Ente e agli altri soggetti di cui all'art. 21, comma 1, della L.R. n. 19/2009 (e s.m.i.).
4. Il personale dell'Ente può agire in deroga a quanto disposto dal presente Regolamento sulla base di specifiche indicazioni o programmi dell'Ente medesimo.

Art. 19

(Danneggiamento)

1. È vietato il danneggiamento di beni di proprietà o comunque gestiti o utilizzati dall'Ente, anche nell'esercizio di attività lecite o comunque autorizzate.
2. Ferma restando l'applicazione dell'art. 635 del Codice Penale, la violazione di cui al comma precedente comporta la sanzione amministrativa di cui all'art. 21, comma 1, del presente Regolamento.

Art. 20

(Misure di ripristino)

1. Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento comportano, laddove possibile, il ripristino, a cura e in danno del responsabile, della situazione pregressa in conformità alle disposizioni formulate in apposito provvedimento dell'Ente. Con tale provvedimento possono inoltre essere disposte misure di compensazione atte a garantire la ricostituzione di situazioni altrimenti non recuperabili con gli interventi di ripristino. È comunque fatta salva la possibilità da parte dell'Ente di ordinare il risarcimento per la somma equivalente. La somma è determinata previa perizia di stima.
2. Il provvedimento è assunto entro 60 giorni dalla notifica del verbale riportante l'oggetto della violazione.
3. Con l'ordine di remissione in pristino è assegnato al trasgressore un termine per provvedere all'azione di cui al comma 1.
4. Qualora il responsabile della violazione non proceda nei termini e nelle modalità stabilite per la realizzazione delle misure sia di ripristino sia di compensazione, l'Ente provvede d'ufficio rivalendosi delle spese sostenute a carico del responsabile, fatto salvo il maggior danno.

5. Le somme riscosse per effetto dell'applicazione dei commi 1 e 4 di cui al presente articolo sono utilizzate per finalità di salvaguardia, interventi di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione delle aree degradate.
6. È fatta comunque salva l'applicazione di sanzioni previste da altre normative vigenti.

Art. 21

(Sanzioni)

1. Ferma restando l'applicazione delle norme nazionali e regionali, le violazioni dei divieti e l'inosservanza degli obblighi di cui al presente Regolamento comportano la sanzione amministrativa di cui all'art. 55, comma 1, lettera p), della L.R. n. 19/2009 (e s.m.i.).
2. La violazione del divieto di cui all'art. 6, comma 1, integra la violazione dell'art. 8, comma 3, lettera n) della L.R. n. 19/2009 (e s.m.i.) ed è sanzionata ai sensi dell'art. 55, comma 1, lett. l) della stessa legge.
3. Nel caso di eventi e manifestazioni organizzate in assenza dell'autorizzazione dell'Ente, la sanzione di cui al comma 1 del presente articolo è a carico degli organizzatori.
4. In caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui all'art. 12, comma 3, oltre all'applicazione della sanzione prevista dal comma 1 del presente articolo, l'Ente addebiterà agli organizzatori le spese sostenute per la rimozione.

Art. 22

(Procedure amministrative e contenzioso)

1. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento si applicano, ai sensi della L.R. n. 19/2009, n. 19 (e s.m.i.), le disposizioni di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
2. Le somme riscosse ai sensi del presente Regolamento sono iscritte al bilancio dei soggetti beneficiari individuati dalle norme applicate.
3. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 non costituisce titolo per la concessione al trasgressore delle cose danneggiate.
4. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente Regolamento è aggiornata secondo quanto disposto dall'art. 55, comma 5, della L.R. n. 19/2009 (e s.m.i.).

Art. 23

(Vigilanza)

1. La vigilanza sull'osservanza del presente Regolamento e l'accertamento delle relative violazioni sono affidati al personale di vigilanza di cui all'art. 21 della Legge Regionale 29 giugno 2009, n. 19 (e s.m.i.).

APPENDICE:

NORME AGGIUNTIVE SPECIFICHE PER IL BOSCO DELLE SORTI DELLA PARTECIPANZA DI TRINO

Art. 1

(Finalità e ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento disciplina le attività e i comportamenti consentiti all'interno del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino, area di bosco planiziale di grande importanza, facente parte del Parco Naturale del Bosco della Partecipanza e delle Grange vercellesi. La cartografia del Bosco è riportata nell'allegato B.

Art. 2

(Accesso al Bosco delle Sorti e visite di comitive)

1. L'accesso al Bosco delle Sorti è consentito tutti i giorni, senza limiti di orario, attraverso gli ingressi appositamente segnalati; è comunque fatta salva la possibilità da parte della Partecipanza dei Boschi di impedire l'accesso a particolari e limitate zone, indicate con tabelle, per fini naturalistici, selvicolturali, gestionali e di sicurezza.
2. Sono consentite le visite di comitive accompagnate dal personale della Partecipanza dei Boschi, dalle Guide del Parco e dal personale di associazioni e cooperative di servizio convenzionate con l'Ente di gestione delle Aree Protette del Po piemontese (di seguito "Ente"), previa comunicazione alla Partecipanza dei Boschi.

Art. 3

(Circolazione con mezzi motorizzati)

1. La circolazione con mezzi motorizzati è vietata; fanno eccezione quei mezzi motorizzati preventivamente autorizzati dalla Partecipanza dei Boschi e comunque limitatamente ai percorsi per il raggiungimento delle aree attrezzate.
2. Sono esclusi dal divieto di cui al comma 1 i mezzi impiegati nei lavori agricoli e selvicolturali (taglio ed esbosco dei quartaruoli, operazioni inerenti all'attuazione del Piano di gestione forestale e progetti simili).

Art. 4

(Sorvolo)

1. È vietato il sorvolo di aeromobili a quota inferiore a 200 metri, salvo che per operazioni di emergenza, soccorso, antincendio, vigilanza e nei casi autorizzati dall'Ente.

Art. 5

(Circolazione a cavallo e con velocipedi)

1. La circolazione a cavallo è consentita sui percorsi appositamente segnalati, con animali condotti al passo o al piccolo trotto. Le galoppate sono vietate.
2. La circolazione con velocipedi, ivi comprese le biciclette a pedalata assistita e i monopattini elettrici, è consentita sulle strade e sui percorsi appositamente segnalati.

3. In caso di modifica degli attuali percorsi l'Ente, in accordo con la Partecipanza dei Boschi, definisce la destinazione d'uso di strade, piste e sentieri.

Art. 6

(Introduzione di cani)

1. È consentita l'introduzione di cani purché condotti al guinzaglio.

Art. 7

(Pascolo degli animali)

1. È vietato il pascolo degli animali domestici.

Art. 8

(Tutela della flora spontanea)

1. Sono consentite le normali operazioni connesse alle attività agricole e selvicolturali secondo quanto previsto dallo statuto della Partecipanza dei Boschi e dal Piano di gestione forestale.
2. In omaggio alle tradizioni secolari, nel periodo della fioritura dei mughetti, è ammessa la raccolta di un massimo di venti steli fioriti per persona al giorno, senza estirpazione degli organi sotterranei. I Soci Partecipanti non sono soggetti ad alcun limite di raccolta, secondo quanto disposto dall'art. 31 della Legge regionale 2/11/1982, n. 32.

Art. 9

(Raccolta di funghi epigei)

1. È consentito l'esercizio del diritto di uso civico di fungatico a favore dei Soci Partecipanti e dei cittadini residenti nel Comune di Trino.
2. I Soci Partecipanti possono esercitare tale diritto tutti i giorni della settimana, senza limite di quantitativo giornaliero e senza titolo per la raccolta.
3. I cittadini non Soci Partecipanti residenti nel Comune di Trino possono esercitare tale diritto unicamente nelle giornate di martedì, giovedì e sabato, senza limite di quantitativo giornaliero e senza titolo per la raccolta.
4. A tutti gli altri cittadini la raccolta dei funghi è consentita unicamente nelle giornate di martedì, giovedì e sabato, con il limite di raccolta per persona di tre chilogrammi giornalieri e solo se in possesso del titolo per la raccolta. Non è richiesto il versamento di alcun contributo per la raccolta delle specie elencate all'art. 3, comma 8, della legge regionale n. 24 del 17/12/2007.
5. Ai fini della vigilanza, il Sindaco del Comune di Trino (presso il comando di Polizia Municipale) rilascia un tesserino gratuito ai residenti e ai soci della Partecipanza dei Boschi; del rilascio di ogni tesserino è data comunicazione all'Amministrazione della Partecipanza dei Boschi e al Servizio di Vigilanza dell'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese.

Art. 10

(Raccolta di anfibi, rettili, molluschi e crostacei)

1. La raccolta, il danneggiamento e l'uccisione, se non per caso fortuito o di necessità, di qualsiasi specie di anfibi, rettili, molluschi e crostacei, nonché delle loro uova, sono vietate. Sono fatte salve le normali operazioni connesse alle attività agricole e selvicolturali, nonché

l'applicazione delle norme di polizia sanitaria, fitopatologica, veterinaria e forestale e le catture a scopo scientifico autorizzate dall'Ente.

2. Sono fatti salvi gli interventi di controllo delle specie alloctone.

Art. 11

(Esercizio della pesca)

1. È vietato l'esercizio della pesca.

Art. 12

(Norma finale)

1. Per quanto non espressamente indicato nella presente Appendice, si rimanda alla parte generale del Regolamento delle aree protette del Po piemontese, alla Legge Regionale 29 giugno 2009, n. 19 (e s.m.i.) e alle norme vigenti.

Allegato A: cartografia riportante i tratti stradali lungo i quali è consentita l'introduzione di armi, secondo le modalità di cui all'art. 5 del Regolamento (11 Tavole).

Allegato B: cartografia del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino.